

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (c.d. “Decreto Ronchi”), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 in tema di rifiuti, prescrive all’art. 5, comma 3, che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire mediante il *«ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi»*, al fine, tra l’altro:
  - di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani negli «Ambiti territoriali ottimali» (criterio dell’autosufficienza);
  - di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio della prossimità);
- il medesimo D.Lgs. n. 22/1997, all’art. 23, comma 1, dispone che *«salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province»*;
- il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (D.G.R. Piemonte 29 luglio 1997, n. 436-11546) suddivide la Regione in «Bacini», spesso di dimensioni territoriali inferiori alla Provincia, finalizzati all’organizzazione, realizzazione e gestione del trasporto e conferimento dei rifiuti, nonché degli impianti;
- sullo scenario descritto ha inciso la Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, che riaggrega il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in «Ambiti territoriali ottimali», coincidenti salvo diverso accordo tra Regione e Provincia con i territori provinciali, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché suddividendo gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più «Bacini», individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento agli impianti tecnologici dei rifiuti;
- ai sensi della Legge Regionale di cui sopra in ciascun Bacino e in ciascun Ambito territoriale ottimale l’organizzazione delle rispettive attività relative ai rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di «governo» dalle attività di «gestione operativa» dei servizi relativi ai rifiuti;
- in attuazione del predetto principio di legge regionale 24/02:
  - le funzioni amministrative di «governo» dei servizi di Bacino debbono essere espletate dai Comuni a mezzo di consorzi obbligatori di funzioni unici per ciascun bacino, denominati «Consorti di bacino», mentre le funzioni amministrative di governo dei servizi d’Ambito debbono essere assicurate tramite la cooperazione obbligatoria dei Consorti di bacino appartenenti al medesimo Ambito territoriale ottimale, i quali sono tenuti ad adottare apposita convenzione conforme agli schemi definiti dalla Giunta regionale, costituendo l’«Associazione d’ambito»;

- la «gestione operativa» dei servizi di Bacino e d'Ambito deve invece avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nel rispetto altresì del principio previsto dalla legge regionale di settore di separazione delle attività di gestione delle infrastrutture dalle attività d'erogazione dei servizi agli utenti;

Considerato che:

- relativamente al processo di obbligatoria costituzione dei Consorzi di bacino, in Provincia di Cuneo risultano costituiti i quattro Consorzi di bacino previsti dalla Legge Regionale e dagli atti di programmazione sopra richiamati (CO.A.B.SE.R. – Bacino 8; A.C.E.M. – Bacino 9; C.E.C. – Bacino 10; C.S.E.A. – Bacino 11);
- con D.G.R. Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402, sono stati approvati gli schemi di convenzione e statuto per l'obbligatoria cooperazione degli enti a livello di Ambito, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2002;
- ai sensi della predetta D.G.R. Piemonte n. 64-9402/2003 tale obbligatoria cooperazione a livello d'Ambito deve realizzarsi attraverso la costituzione di un consorzio di diritto pubblico («Associazione d'ambito») tra ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni Bacino ed i Consorzi di bacino del medesimo Ambito territoriale ottimale, in attuazione dell'art. 31, D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina i Consorzi tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni, prevedendo che al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti;
- per i Consorzi di bacino tale autorizzazione legislativa è insita nel predetto obbligo di convenzionamento, cui gli stessi sono soggetti per l'esercizio associato delle funzioni di governo dei servizi di Ambito, di cui alla L.R. Piemonte 24/2002;
- la forma consortile di cooperazione a livello di Ambito è altresì funzionale ad un efficace svolgimento delle funzioni amministrative di governo dei servizi relativi ai rifiuti urbani, anche in considerazione della conseguente attribuzione di soggettività giuridica al Consorzio «Associazione d'ambito»;
- per l'attuazione delle norme di legge e degli atti di programmazione sopra richiamati i Comuni sotto indicati, ciascuno in qualità di Comune con la maggiore popolazione del proprio bacino, nonché i Consorzi di bacino sotto indicati, trasformati o già costituiti in conformità alla L.R. Piemonte n. 24/2002, debbano costituire il Consorzio «Associazione d'ambito» per il territorio della Provincia di Cuneo, al fine di razionalizzare l'organizzazione dei servizi d'Ambito e realizzare economie di scala, con benefici effetti per tutti gli associati.

Dato atto che:

- le quote determinate in base alla popolazione (anno 2003) sono:

Consorzi di Bacino	Popolazione residente – Dati 2003	Percentuale 4 bacini	partecipazione
Consorzio di bacino n° 8 -Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.S.R.)- Alba-	159.916	28,25	277
Consorzio di bacino n° 9 – Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.)-Mondovi-	94.584	16,71	164
Consorzio di bacino n° 10- Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.)-Cuneo-	157.201	27,77	272
Consorzio di bacino n° 11 Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (C.S.E.A.) - Fossano	154.361	27,27	267
TOTALE	566.062	100	980/1000

– in ragione di quanto sopra le quote degli Enti consorziati risultano così definite:

Comune di Alba	Quota spettante:	5/1000
Comune di Cuneo	Quota spettante:	5/1000
Comune di Mondovì	Quota spettante:	5/1000
Comune di Fossano	Quota spettante:	5/1000
Consorzio CO.A.B.S.E.R.	Quota spettante:	277/1000
Consorzio C.E.C.	Quota spettante:	272/1000
Consorzio A.C.E.M.	Quota spettante:	164/1000
Consorzio C.S.E.A.	Quota spettante:	267/1000

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (c.d. “Decreto Ronchi”), di attuazione delle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62 in tema di rifiuti;

Vista la Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24;

Vista la Deliberazione della G.R. Piemonte 19 maggio 2003, n. 64-9402;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16 febbraio 2005 di approvazione del Bilancio di Previsione 2005 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2005-2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15 marzo 2005 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2005;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 29
Non partecipano alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 0

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il testo dello Statuto, composto da 29 articoli, e della Convenzione per l'obbligatoria cooperazione degli enti a livello d'Ambito territoriale ottimale (ATO) Rifiuti, composta da 10 articoli, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2002 nei testi proposti che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di proporre quale Sede legale dell'A.T.O. il Comune di Cuneo-Capoluogo di Provincia-  
demandando all'Assemblea Consorziale, ai sensi degli articoli 5 della Convenzione (Atti fondamentali dell'Assemblea) e dell'art. 13 dello Statuto la adozione del relativo provvedimento;
- 3) di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore "Ambiente e Mobilità", Ing. Luca Gautero.

\*\*\*\*\*